



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo specifico: 3. Rimpatrio - Obiettivo Nazionale: 1. Misure di Accompagnamento - lett.b)
Rete istituzionale sul RVA&R - e lett.c. 2) Realizzazione di percorsi formativi sul RVA&R

MANUALE OPERATIVO-FORMATIVO SUL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE RVA&R

Realizzato nell'ambito del progetto
RE.V.ITA - Rete Ritorno Volontario Italia



	PREMESSA	2
	I INTRODUZIONE AL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE	4
	II I RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA MISURA DEL RVA&R E LE CATEGORIE DEI MIGRANTI ELEGGIBILI	6
	1. La normativa europea sui rimpatri	6
	2. La legislazione nazionale sul rimpatrio	9
	III LE PROCEDURE E L'ASSISTENZA PREVISTA NELL'AMBITO DEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE	12
	1. La procedura di accesso al RVA&R e l'iter di presa in carico	12
	2. La valutazione delle richieste	14
	3. Le verifiche pre-partenza	15
	4. L'assistenza	16
	IV L'ATTIVITÀ DI COUNSELLING NEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE	18
	V LA REINTEGRAZIONE	21
	VI IL MONITORAGGIO	23
	STORIE DI REINTEGRAZIONE DI SUCCESSO	25
	APPENDICE	29



PREMESSA

Il presente manuale è elaborato nell'ambito del progetto REVITA "Rete Ritorno Volontario Italia", cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e dal Ministero dell'Interno italiano, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Il progetto è implementato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), Missione Italia.

Le attività di REVITA sono complementari e funzionali all'attuazione dei programmi nazionali in materia di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione (d'ora in poi RVA&R) per cittadini di Paesi terzi, definiti dal Ministero dell'Interno.

Il progetto REVITA "Rete Ritorno Volontario Italia" ha il principale obiettivo di consolidare ed ampliare il sistema di segnalazione nell'ambito dei programmi di RVA&R e diffondere l'informazione su tale opzione tra i potenziali beneficiari finali e tra tutti gli stakeholder coinvolti.

L'intervento è finalizzato, dunque, all'attivazione e allo sviluppo di una rete che preveda il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati che, a vario titolo e a diverso livello, operino congiuntamente nell'intento di diffondere l'informativa e accrescere la conoscenza su tale opzione. A tal fine il presente manuale intende descrivere gli elementi salienti delle procedure di accesso al RVA&R e l'assistenza prevista. Questo manuale, destinato in particolare agli operatori del settore, è realizzato, infatti, per essere strumento di facile consultazione in materia di rimpatrio volontario assistito.

Attraverso la diffusione del manuale si punta a rafforzare la conoscenza della misura del RVA&R e accrescere il numero di segnalazioni dei potenziali destinatari finali da parte degli operatori che lavorano a contatto con i migranti, incentivando, in tal modo, l'accesso alla misura. A tale scopo il progetto REVITA supporta il territorio attraverso una rete di Focal Point Regionali con il compito di diffondere localmente l'opzione del RVA&R, attraverso la distribuzione di materiale informativo, nonché la realizzazione di sessioni formative e informative, rivolte a soggetti pubblici e privati impegnati nel settore. In particolare tali sessioni sono rivolte a migliorare la comprensione del RVA&R inteso come strumento utile a gestire i flussi migratori anche attraverso il diretto

coinvolgimento degli attori locali nella promozione della misura. L'attività informativa è funzionale a raccogliere adesioni di migranti interessati al RVA&R e segnalazioni di casi da parte degli operatori di settore. Il manuale sarà, quindi, utilizzato in occasione della realizzazione delle sessioni formative previste.

Si ringraziano tutti i soggetti pubblici e privati che, come enti segnalanti, contribuiscono a rendere il Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione un effettivo strumento di assistenza e accompagnamento ai migranti nella loro decisione di tornare nel paese di origine.



INTRODUZIONE AL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE

Il Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione consiste nell'opportunità offerta ai cittadini di un Paese terzo di fare ritorno in patria attraverso un progetto individuale che comprende il counselling, l'assistenza all'organizzazione del viaggio e l'accompagnamento finalizzato al reinserimento sociale ed economico nel Paese di origine. I progetti di RVA&R sono promossi dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, finanziati con risorse economiche europee e/o nazionali ed attuati da enti pubblici e organizzazioni non governative attivi nel settore dell'immigrazione. Questa misura rappresenta per gli Stati una parte integrante di un'efficace politica di gestione dei movimenti migratori e garantisce una possibilità di ritorno di particolare valore perché prevede percorsi personalizzati in considerazione dei bisogni individuali/familiari.

I programmi di RVA&R si fondano su alcuni elementi chiave della misura:

Volontarietà

Il primo elemento che caratterizza il Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione è la volontarietà: la decisione di tornare in patria deve essere libera e spontanea.

Informazione

L'informazione relativa all'opzione deve essere fornita in modo accurato e affidabile. Il cittadino di un Paese terzo deve ricevere informazioni chiare e dettagliate sulla base delle quali può prendere liberamente la decisione di aderire a un progetto di RVA&R. Tali informazioni riguardano, oltre ai servizi a cui potrà accedere, anche gli aggiornamenti sulla situazione dei paesi di origine con particolare riferimento al cessare delle condizioni che potrebbero aver provocato l'abbandono del territorio di origine da parte del migrante.



Assistenza

Il Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione prevede l'assistenza all'espletamento delle procedure per la partenza, l'organizzazione del viaggio e la copertura delle relative spese, il counselling e l'accompagnamento alla realizzazione del Piano di Reintegrazione da realizzarsi nel Paese di origine.



I RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA MISURA DEL RVA&R E LE CATEGORIE DEI MIGRANTI ELEGGIBILI

A partire dal 2008 sono state introdotte a livello comunitario e quindi recepite in Italia, norme contenenti indicazioni sull'attuazione del rimpatrio. Dapprima tale misura ha riguardato i cittadini di Paesi terzi irregolarmente presenti sul territorio italiano nella fattispecie del rimpatrio forzato in esito a provvedimenti di allontanamento. Tuttavia negli anni si è andata definendo, sempre più, l'opzione del RVA&R come complementare al rimpatrio forzato. L'RVA&R, infatti, per le sue caratteristiche – volontarietà e assistenza – è uno strumento da promuovere e incentivare in quanto utile alla gestione dei flussi migratori.

Di seguito si restituisce una breve disamina delle evoluzioni intervenute negli anni al fine di inquadrare correttamente l'opzione del RVA&R.

1. La normativa europea sui rimpatri

Nel 2008 è stata adottata la **Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, meglio nota come **Direttiva Rimpatri**¹. La Direttiva è stata recepita in Italia con il **Decreto Legge 23.6.2011, n. 89, successivamente convertito nella Legge 2.8.2011, n. 129.**

La finalità della Direttiva, enunciata nel suo articolo 1, è di stabilire *“norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti del-*

¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0115>. Si precisa che è stata presentata dalla Commissione Europea una proposta di revisione della Direttiva, consultabile al seguente link: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-634-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>

l'uomo". La Direttiva disciplina le modalità e i tempi di rimpatrio degli stranieri soggiornanti irregolarmente attraverso una serie di azioni graduali. All'articolo 7 la Direttiva richiede agli Stati membri, qualora adottino una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino del Paese terzo soggiornante irregolarmente, di prevedere all'interno della decisione un periodo per la partenza volontaria tra sette e trenta giorni prorogabili. Si evidenzia che per "partenza volontaria" si intende la partenza del destinatario del provvedimento di allontanamento con propri mezzi.

Il periodo per la partenza volontaria può essere negato o ridotto se esiste il rischio di fuga, se una domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se il migrante rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Qualora il periodo per la partenza volontaria non venga concesso o non venga rispettato dal migrante, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio, con la possibilità di ricorrere a misure coercitive in ultima istanza.

Entro il termine stabilito per la partenza volontaria è possibile per il cittadino, ove ne ricorrano i presupposti, presentare domanda per il rimpatrio volontario assistito.

Sebbene la Direttiva non contempli espressamente il rimpatrio volontario assistito, al "considerando 10" raccomanda un maggior impegno da parte degli Stati membri nell'informare e assistere i migranti che vorrebbero ritornare volontariamente nei loro Paesi di origine. Il punto 10 recita, infatti, espressamente *"Al fine di promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere maggiore assistenza e consulenza al rimpatrio e sfruttare al meglio le relative possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per i rimpatri"*.

Un incentivo all'impiego del RVA&R è stato dato dall'Unione Europea con la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 575/2007/CE del 23 maggio 2007² che ha istituito il Fondo europeo per i rimpatri nel quadro del programma Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori 2007-2013 (SOLID). Il Fondo, i cui interventi progettuali si sono conclusi nel 2015, era finalizzato a sostenere gli Stati membri nella gestione dei rimpatri sia volontari assistiti che forzati realizzati dagli Stati stessi, nel rispetto dei diritti fondamentali dei migranti e dei principi di solidarietà e di gestione integrata dei flussi migratori.³

² Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori; <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32007D0575>.

³ Nelle tabelle in appendice sono riportati i progetti di RVA&R finanziati nell'ambito del Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013.

Successivamente, con il Regolamento UE n. 516/2014⁴ è stato istituito un nuovo strumento finanziario – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 (FAMI) – a sostegno della gestione dei flussi migratori e dell’attuazione, rafforzamento e sviluppo della politica comune di asilo e dell’immigrazione.

La misura del rimpatrio è tra le azioni previste nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 3 del Fondo FAMI⁵. Nell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c) del Regolamento istitutivo viene specificato, infatti, che il Fondo mira a “*promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri che contribuiscono a contrastare l’immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito*”. Nell’ambito dell’Obiettivo Specifico rimpatrio, all’articolo 12, primo comma, lettera c), il Regolamento del Fondo prevede il sostegno alle misure di rimpatrio volontario assistito.

Nel maggio 2015 è stata pubblicata l’Agenda Europea sulla Migrazione⁶. L’Agenda ha sottolineato come uno degli incentivi alla migrazione irregolare sia proprio la consapevolezza dell’imperfetto funzionamento del sistema di rimpatrio dei migranti irregolari. In tale documento si richiede agli Stati membri di applicare in modo efficace la Direttiva rimpatri 2008/115/CE e si invita la Commissione ad istituire un apposito programma europeo in materia. In coerenza con il predetto invito, nel settembre 2015, la Commissione ha adottato il Piano d’Azione dell’UE sul rimpatrio.⁷ Il Piano auspicava di incrementare il numero dei rimpatri effettivi, sottolineando che il rimpatrio volontario sarebbe dovuto rimanere l’opzione preferita in quanto più conveniente del rimpatrio forzato nel rapporto costi-benefici. A questo proposito la Commissione incoraggiava gli Stati membri a facilitare l’accesso ai programmi di rimpatrio volontario ai migranti in situazione irregolare. Per quanto riguarda il RVA, il Piano d’Azione non solo ha ribadito la disponibilità da parte della Commissione a finanziare i programmi di rimpatrio volontario assistito at-

⁴ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la Decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le Decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0516>

⁵ Accanto all’Obiettivo Specifico 1 Asilo e all’Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione Legale.

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni Bruxelles, 13.5.2015, COM (2015) 240 final, Agenda europea sulla migrazione. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_it.pdf.

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Piano d’azione dell’UE sul rimpatrio, COM/2015/0453 final, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0453>.

traverso il FAMI, ma ha inoltre annunciato che: *“mettere a disposizione fondi per il rimpatrio e una reintegrazione sostenibile costituirà una chiara priorità dei programmi finanziati dall’UE nei settori della cooperazione allo sviluppo e della politica di vicinato.”*

A marzo 2017 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio per una politica dei rimpatri più efficace nell’Unione Europea – un rinnovato Piano d’Azione.⁸ Tale Piano d’Azione prevede di aumentare ancora una volta il tasso di rimpatri, ricorrendo anche alla misura del Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione (RVA&R). Questa misura, per quanto è previsto nel Piano, dovrebbe ricevere una maggiore pubblicizzazione tra i migranti, in particolare quelli in situazione irregolare, i quali spesso sono a rischio di disinformazione.

Il Piano d’azione sul rimpatrio esorta, tra l’altro, gli Stati membri a rispettare, nell’elaborazione e attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito, gli standard comuni per i programmi di RVA&R, allegati alle “Conclusioni del Consiglio sul rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” del 9 giugno 2016 (MIGR 112)⁹, da intendersi come norme comuni non vincolanti volte ad allineare i programmi di RVA&R esistenti, riducendone le differenze.

Contemporaneamente al Piano d’Azione è stata adottata la Raccomandazione della Commissione del 7.3.2017 nel cui articolo 23 è indicato che: *“Gli stati membri devono adoperarsi per migliorare le procedure di diffusione delle informazioni sul rimpatrio volontario e i programmi di rimpatrio volontario assistito per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in cooperazione con i servizi nazionali di istruzione e i servizi sociali e sanitari.”*¹⁰

2. La legislazione nazionale sul rimpatrio

La Legge n. 129/2011, di recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva rimpatri ha introdotto nel “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), l’art. 14-ter.¹¹ Tale norma prevede l’attuazione, a

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio per una politica dei rimpatri più efficace nell’Unione Europea – un piano d’azione rinnovato (COM (2017) 200 final) <https://bit.ly/2zKoruj>

⁹ Conclusioni del Consiglio sul rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Conclusioni del Consiglio (9 giugno 2016) MIGR 112, Bruxelles, 9 giugno 2016, 10020/16, <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10020-2016-INIT/it/pdf>

¹⁰ Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017H0432>.

¹¹ Per il testo integrale dell’art. 14- ter consultare l’appendice del manuale.

cura del Ministero dell'Interno - anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con le associazioni attive nell'assistenza agli immigrati - di programmi di rimpatrio volontario assistito verso il Paese di origine.

Con Decreto del Ministero dell'Interno 27 ottobre 2011 - "Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'art. 14 ter del Testo Unico Immigrazione" vengono, infine, fissate le linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito e i criteri e le modalità di ammissione ai programmi stessi.¹²

La procedura di ammissione al RVA prevede che la Prefettura territorialmente competente, corrispondente al luogo di domicilio del migrante, acquisita la domanda del cittadino del Paese terzo che intende fare ritorno in patria, ne informi la Questura che verifica l'assenza di casi di esclusione dal RVA (art. 14-ter, comma 5, del D. Lgs. n. 286/98). All'esito dell'esame la Prefettura autorizza o rigetta la domanda. Al fine di garantire fluidità nel raccordo procedurale, dal 2013 è attiva una piattaforma informatica RVA interoperabile da Prefetture e Questure, gestita e monitorata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

Il decreto del 2011 ha altresì stabilito i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni che attuano i programmi di rimpatrio volontario assistito e ha definito le attività da prevedere nell'ambito dei programmi stessi, stabilendo le priorità di ammissione di determinate categorie di rimpatriandi.

L'assegnazione dell'attuazione dei programmi di RVA a enti terzi viene gestita dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, Autorità Responsabile designata a gestire il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica.

Nelle tabelle in appendice sono riportati i progetti di RVA&R finanziati nell'ambito del Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013) e del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (2014-2020) gestiti dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e implementati da organizzazioni esperte nel settore. Le categorie dei migranti che possono accedere attualmente all'opzione del RVA&R, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento istitutivo del FAMI, e nel rispetto della normativa europea e italiana, sono:

- a) cittadini di Paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di soggiorno di lungo pe-

¹² Per il testo integrale delle linee guida consultare l'appendice del manuale.

- riodo e/o di protezione internazionale riconosciuta loro in uno Stato membro, e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario;
- b) cittadini di Paesi terzi che godono del diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario;

Si specifica che tali cittadini al momento della partenza devono rinunciare al permesso di soggiorno, alla richiesta di soggiorno o al titolo di protezione internazionale.

- c) cittadini di Paesi terzi che sono presenti in uno Stato membro e non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro, compresi cittadini di Paesi terzi il cui allontanamento è stato differito conformemente all'art. 9 e all'art. 14, paragrafo 1 della direttiva 2008/115/CE.

Nel rispetto della normativa europea e di quanto previsto nel comma 5 dell'art. 14 ter del Testo Unico sull'Immigrazione sono invece esclusi dai programmi di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione le seguenti categorie di migranti:

- a) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) coloro che hanno già beneficiato dei programmi di rimpatrio volontario assistito;
- c) destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale;
- d) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

LE PROCEDURE E L'ASSISTENZA PREVISTA NELL'AMBITO DEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE

Il Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione prevede un'assistenza individuale in Italia per la preparazione della partenza e offre ai beneficiari un supporto alla realizzazione di un piano di reintegrazione nel Paese di origine, volto ad agevolare e rendere stabile il ritorno.

1. La procedura di accesso al RVA&R e l'iter di presa in carico

Il migrante interessato a richiedere informazioni sull'assistenza prevista nell'ambito di un progetto di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione può rivolgersi direttamente agli enti attuatori dei progetti di RVA&R in Italia (si veda in appendice la tabella dei progetti attivi) o contattare il Numero Verde nazionale sui Rimpatri Volontari Assistiti (800 2000 71) che si occuperà di fornire tutte le informazioni relative ai programmi attivi e all'assistenza prevista.

Il migrante potrà anche recarsi presso enti pubblici o privati attivi nel settore dell'immigrazione presenti sul suo territorio e in contatto con gli enti attuatori dei progetti di RVA&R.

Per accedere all'assistenza nell'ambito di un progetto di RVA&R, il cittadino di un Paese terzo dovrà, in ogni caso, formalizzare la sua richiesta di rimpatrio ad uno degli enti attuatori attraverso la sottoscrizione della Dichiarazione di RVA, con la quale si ratifica la presa in carico del migrante.

Qualora il migrante decidesse di contattare il Numero Verde sui Rimpatri Volontari Assistiti, gli operatori che rispondono al numero provvederanno a raccogliere i dati del migrante e riportarli direttamente a uno degli enti gestori dei progetti di RVA&R, che a sua volta contatterà il migrante per la formalizzazione della richiesta di assistenza.

Per perfezionare la richiesta di RVA&R del migrante, l'ente attuatore dovrà predisporre e trasmettere alla Prefettura competente, attraverso la piattaforma informatica RVA del Ministero dell'Interno, i seguenti documenti:

- a) il modulo di richiesta di assistenza o scheda anagrafica di presa in carico/candidatura;
- b) la dichiarazione di ritorno volontario assistito e autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- c) il Piano Individuale di Reintegrazione (PIR);
- d) la copia di un documento di identità del migrante.

Con il modulo di richiesta di assistenza, o scheda anagrafica di presa in carico, si raccolgono tutte le informazioni anagrafiche e gli elementi utili a tracciare il profilo del migrante e il suo percorso migratorio.

La dichiarazione di rimpatrio volontario assistito è l'atto con cui il migrante formalizza la richiesta di assistenza nell'ambito di uno dei progetti di RVA&R e dichiara di aver preso tale decisione in piena autonomia e libertà.

La formalizzazione della richiesta di RVA&R si conclude con la definizione, redazione e sottoscrizione del Piano Individuale di Reintegrazione (PIR), nel quale viene descritto il progetto di reintegrazione che il migrante vorrà realizzare nel Paese di origine con le risorse economiche (sussidio di reintegrazione) in beni e servizi previsti nell'ambito dei progetti di RVA&R (es. acquisto di attrezzature per avviare un'attività imprenditoriale, spese per la formazione dei figli a carico, ecc.).

Nel PIR vengono riportate eventuali risorse economiche o beni già in possesso del migrante da poter utilizzare ai fini del reinserimento economico e sociale ad integrazione del contributo previsto dal progetto, nonché informazioni relative ai legami familiari e amicali presenti nel paese di origine utili a consolidare il percorso di reintegrazione.

Il Piano, inoltre, è rivolto a tracciare l'esperienza professionale maturata dal richiedente nel Paese di origine ed eventualmente in Italia, funzionale al reinserimento lavorativo. Tali informazioni sono utili a tarare l'assistenza in base ai bisogni reali del migrante e orientarlo verso obiettivi fattibili e sostenibili nel tempo.

L'ente attuatore del progetto verifica la fattibilità del Piano acquisendo le informazioni necessarie direttamente nel Paese di origine. In base ai servizi previsti dal singolo progetto possono essere realizzate sessioni orientative prima della partenza per consolidare competenze utili alla realizzazione del PIR (es. elementi per la definizione del business plan connesso all'avvio di un'attività imprenditoriale, gestione economica dell'attività, ecc.).


Nella costruzione del PIR è opportuno prevedere un contatto precoce con il referente locale del progetto nei Paesi terzi in modo da favorire lo scambio informativo (es. trend economici, misure promosse dal paese per agevolare il reinserimento, condizioni di accesso al credito).

La condizione necessaria affinché l'ente attuatore di un progetto di RVA&R possa inoltrare l'istanza alla Prefettura competente è il possesso, da parte

del migrante richiedente, di un documento di identità. Allorché il richiedente ne sia sprovvisto, l'ente assiste il migrante nella richiesta di documentazione attestante la nazionalità presso le autorità consolari del paese di origine presenti in Italia.

2. La valutazione delle richieste

Tabella 1: l'iter procedurale



Una volta che il migrante formalizza la richiesta di assistenza attraverso uno degli enti attuatori dei progetti di RVA&R, questa viene inviata alla Prefettura territorialmente competente affinché valuti l'istanza, insieme alla Questura. Gli organi competenti sono la Prefettura e la Questura del luogo dove il migrante è domiciliato nel momento in cui chiede assistenza.

L'invio dell'istanza, la valutazione e l'eventuale ammissione ai progetti di RVA&R avviene attraverso un portale informatico dedicato ai rimpatri, la cd. piattaforma RVA, gestito dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, che consente l'interoperabilità, con modalità di accesso diversificate in base alle attività di pertinenza, di tutte le Prefetture

e Questure italiane e degli enti attuatori dei progetti di RVA&R.

Una volta ricevuta l'istanza, verificata con la Questura l'assenza delle cause ostative all'accesso al RVA (cause indicate all'art. 14 ter comma 5 del Testo Unico Immigrazione) e completata l'istruttoria della pratica, la Prefettura potrà emettere il provvedimento di ammissione al RVA&R.

In tal caso, l'ente attuatore del progetto informa il cittadino straniero dell'esito positivo, avvia l'organizzazione del viaggio di ritorno e perfeziona tutte le attività pre-partenza.

Qualora le verifiche sullo status del richiedente rilevino motivi ostativi o necessità di chiarimenti, la Prefettura emetterà un provvedimento di preavviso di diniego. Il richiedente potrà integrare, attraverso il supporto dell'ente attuatore, la documentazione presentata e chiedere una nuova valutazione a fronte delle integrazioni fornite. Trascorsi dieci giorni e in assenza di ulteriore documentazione presentata, la Prefettura emette il provvedimento di diniego.

3. Le verifiche pre- partenza

L'ente attuatore del progetto, a seguito dell'acquisizione della richiesta di accesso al RVA&R avvia due tipologie di verifiche. La prima è tesa a valutare la fattibilità del ritorno in termini di garanzie di sicurezza nel Paese di origine, con particolare riferimento al caso in cui il cittadino straniero, che desideri fare rientro in patria, sia richiedente/titolare di protezione internazionale e sia perciò necessario accertare l'assenza delle condizioni di pericolo/persecuzione; la seconda tipologia di verifica riguarda lo stato di salute del cittadino, dal momento che, ove siano presenti patologie, è necessario verificare la presenza nel Paese di ritorno di strutture sanitarie idonee alle esigenze di cura del migrante, nonché la possibilità di accesso a farmaci specifici. Rispetto ai casi che necessitano di assistenza medica, le verifiche pre-partenza sono rivolte anche ad accertare la disponibilità della famiglia di origine a riacogliere il proprio familiare e prendersene cura.

Le verifiche in esame si effettuano attraverso i referenti locali dei progetti nei paesi di origine. Per quanto riguarda i richiedenti/titolari di protezione internazionale, in taluni casi si richiedono informazioni relative alle condizioni di sicurezza dei Paesi di origine all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Qualora in esito alle verifiche svolte emergano condizioni e situazioni che possono in qualche modo mettere a rischio la sicurezza del migrante una volta tornato, l'ente attuatore può decidere di non effettuare il ritorno.

Un ulteriore livello di verifiche pre- partenza riguarda la fattibilità del Piano Individuale di Reintegrazione concordato con il migrante in Italia. Tali indagini hanno lo scopo di verificare, in stretta collaborazione con i referenti locali nei Paesi di origine, la sussistenza delle condizioni necessarie per l'attuazione del Piano. Sono pertanto messi in relazione e verificati gli obiettivi e i beni/servizi previsti con le effettive opportunità riscontrabili nel Paese terzo (es. settori economici in crescita e con buone prospettive occupazionali, potere di acquisto della moneta locale, accesso al credito, misure di reintegrazione promosse dai Paesi di ritorno, ecc.).

Le verifiche sono, inoltre, rivolte ad accertare che i costi dei beni e servizi previsti nel Paese terzo siano aggiornati e corrispondano effettivamente ai prezzi di mercato locali.

Una volta che il cittadino sarà rientrato nel Paese di origine, il referente locale del progetto di RVA&R si occuperà di accompagnarlo nella fase di acquisto dei beni e servizi necessari alla realizzazione del piano e monitorerà i progressi del processo di reinserimento del singolo e dei suoi eventuali familiari a carico.

4. L'assistenza

L'assistenza prevista nell'ambito dei progetti di RVA&R prevede servizi specifici che garantiscono:

- ▶ il supporto alla richiesta dei documenti di viaggio presso i rispettivi consolati dei Paesi di origine e la relativa copertura delle spese, laddove necessario;
- ▶ la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio relative al trasferimento del migrante dal luogo di domicilio fino alla stazione di partenza sul territorio italiano;
- ▶ la copertura delle spese di viaggio fino alla destinazione finale nel Paese di origine;
- ▶ l'assistenza aeroportuale in Italia, durante le operazioni di check-in e i controlli della polizia di frontiera, nonché l'accompagnamento fino al gate di partenza;
- ▶ l'eventuale assistenza aeroportuale in un paese di transito. Tale servizio viene garantito solo da alcuni enti attuatori dei progetti di RVA&R e in alcuni aeroporti di transito;
- ▶ l'erogazione di un contributo in denaro per far fronte alle prime necessità immediatamente dopo l'arrivo nel paese di origine (es. acquisto vestiti,

spese di trasporto per raggiungere la destinazione finale, primo pernottamento, ecc.) che viene consegnato a tutti i migranti dall'operatore che fornisce l'assistenza aeroportuale dopo i controlli della polizia di frontiera;

- ▶ l'assistenza alla reintegrazione nel Paese di ritorno, comprensiva dell'erogazione di beni e servizi necessari all'implementazione del Piano Individuale di Reintegrazione e l'accompagnamento all'attuazione dello stesso. In tale processo il beneficiario viene seguito dal referente locale del progetto, che si occuperà di affiancare il migrante nel processo di reinserimento lavorativo e sociale nel Paese di ritorno;
- ▶ il monitoraggio alla realizzazione del PIR per un periodo di tempo congruo.

I progetti possono prevedere la realizzazione di altri servizi quali, ad esempio, sessioni di orientamento per l'avvio di attività autonome.

L'assistenza prevista nell'ambito dei progetti di RVA&R può variare in base ai singoli progetti finanziati, pertanto il cittadino di un Paese terzo potrà informarsi al riguardo contattando direttamente i singoli referenti dei progetti o il numero verde RVA.

L'ATTIVITÀ DI COUNSELLING NEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE

La decisione del migrante di aderire ad un progetto di RVA&R può avvenire in maniera autonoma o maturare grazie al servizio di counselling messo a disposizione dai progetti attraverso operatori dedicati.

Enti pubblici e privati operanti nel settore dell'immigrazione (es. enti gestori dei centri di accoglienza, servizi socio-sanitari dei Comuni, ecc.) possono essere coinvolti dai progetti o dalla rete sul rimpatrio volontario assistito al fine di indirizzare ai progetti attivi i potenziali destinatari finali interessati ad accedere a tale misura. Tali enti possono, infatti, segnalare i casi al numero verde RVA o ai singoli progetti attivi e fornire ai migranti indicazioni utili ad accrescere la consapevolezza dell'utilità di accedere a tale misura.

A seguito della segnalazione, si avvierà la presa in carico dell'interessato e la fase di counselling.

L'attività di counselling inizia con un colloquio conoscitivo in cui l'operatore ascolta il migrante circa la sua volontà di far ritorno nel proprio Paese e fornisce in modo chiaro e dettagliato informazioni sull'assistenza prevista nell'ambito del programma di RVA&R. Il colloquio può avvenire, se necessario, con l'ausilio di un mediatore culturale.

Successivamente, l'operatore valuta tutte le informazioni raccolte mettendole in relazione al percorso migratorio in Italia, e in particolare allo status in cui si trova il migrante rispetto alle prospettive di permanenza in Italia (es. prossima scadenza dei titoli di soggiorno e mancanza di opportunità di rinnovo), e alle sue condizioni economiche e di salute. In tale fase l'operatore indagherà inoltre circa le opportunità di reinserimento nel Paese di origine e le motivazioni personali che spingono lo stesso a tornare nel suo Paese.

Terminata la fase di counselling, si procederà alla formalizzazione della domanda di assistenza attraverso la compilazione della modulistica prevista dal progetto e il successivo invio dell'istanza alla Prefettura competente per valutare l'ammissione al RVA.

Tabella 2: Il counselling nel RVA&R



L'operatore del progetto che svolge attività di counselling garantisce **un servizio di assistenza personalizzato** che si adatta alle necessità di ogni singolo migrante con il fine di fornire a quest'ultimo gli strumenti per prendere coscienza della propria situazione e maturare una decisione in piena autonomia. In tale contesto la decisione si può tradurre nella volontà di rientrare nel Paese di origine.

Nello specifico l'operatore:

- ▶ aiuta il migrante a superare il pregiudizio che porta ad associare la decisione del ritorno con il fallimento del progetto migratorio;
- ▶ valuta insieme al migrante la possibilità di tornare nel proprio Paese a fronte del venir meno delle condizioni di soggiorno in Italia, della condizione psicofisica ed economica e/o di nuove opportunità di reinserimento nel Paese di origine (es. miglioramento delle condizioni economiche e politiche, misure di reinserimento promosse dal Paese, ecc.);
- ▶ esamina attentamente alcuni elementi chiave del caso, quali lo status giuridico del migrante, la condizione lavorativa e abitativa, il quadro psicofisico, il livello di inserimento sociale presso la propria comunità di origine, il livello di integrazione nel Paese di accoglienza, ecc.;
- ▶ valuta il grado di vulnerabilità del migrante utilizzando criteri specifici, quali: condizioni di salute ed eventuali problematiche/patologie in atto o pregresse, presenza di minori nel nucleo familiare e situazioni di famiglie mono-parentali, ecc. In caso di patologie può essere infatti necessario il

rinvio del cittadino alla valutazione sanitaria offerta nell'ambito del progetto o presso strutture pubbliche;

- ▶ accerta che non vi siano motivi generali ostativi al ritorno, quali, ad esempio, situazioni di conflitto politico-sociale che rendano il ritorno pericoloso per l'incolumità del migrante;
- ▶ valorizza le potenzialità e le risorse interne del migrante, affinché quest'ultimo possa riacquistare fiducia in se stesso e nelle sue capacità in una prospettiva di empowerment (consapevolezza delle proprie azioni, scelte o decisioni);
- ▶ supporta il migrante nella definizione del Piano Individuale di Reintegrazione per sé ed eventuali familiari al seguito.

Nell'attività di counselling svolta dall'operatore è sempre consigliato applicare una tecnica di ascolto attivo mirato a definire la situazione del migrante e valutare i diversi aspetti propedeutici alla formalizzazione della richiesta di accesso al RVA&R.

Le azioni da intraprendere nell'utilizzo della tecnica di "ascolto attivo" sono:

1. stabilire un rapporto di fiducia con il migrante basato sull'interesse e la comprensione della sua situazione individuale/familiare;
2. considerare la persona nella sua totalità;
3. identificare eventuali problemi e associare il problema con la causa;
4. facilitare il migrante nella individuazione di possibili soluzioni per risolvere il proprio problema;
5. rimanere in silenzio quando necessario;
6. essere neutrale, coerente e autentico.

Nella fase di counselling è opportuno prevedere un setting adeguato. Il setting è lo spazio nell'ambito del quale avvengono i colloqui per l'acquisizione delle informazioni/ counselling. Questo dovrà essere accogliente per far sentire il migrante a proprio agio prevedendo, ad esempio, la disponibilità di brochure inerenti al RVA&R nella lingua di origine. L'esposizione di foto che mostrano storie di ritorno possono, inoltre, sollecitare la progettualità positiva del migrante e la consapevolezza della scelta maturata.

L'assistenza nell'ambito dei programmi di RVA&R prevede, come già detto, una fase di accompagnamento alla reintegrazione del migrante nel Paese di origine con lo scopo di aiutarlo a reinserirsi nel contesto di tale Paese sul piano sociale, economico e lavorativo. Tale accompagnamento viene realizzato da operatori qualificati presenti nei Paesi di origine. L'assistenza alla reintegrazione prevede, in particolare, il supporto all'attuazione del Piano, l'eventuale affiancamento nell'acquisto di beni e servizi funzionali alla realizzazione del progetto del migrante e la prosecuzione delle attività di counselling rivolto a supportare il migrante nella prima fase di reinserimento nel contesto di origine ritrovato.

Il sussidio alla reintegrazione viene erogato in beni e servizi funzionali alla realizzazione del Piano che il destinatario definisce insieme all'ente attuatore durante la fase di counselling pre- partenza. Il Piano, infatti, indica i beni e servizi specifici per la realizzazione del progetto di reintegrazione del singolo o nucleo familiare assistito nel ritorno.

Il sussidio in beni e servizi ha lo scopo di supportare il reinserimento del migrante nel delicato processo di reintegrazione, assicurandogli le risorse necessarie alla realizzazione del suo piano individuale di reintegrazione in patria.

Il sussidio rappresenta, inoltre, uno strumento di sostegno utile a superare il senso di fallimento che spesso accompagna chi conclude la propria esperienza migratoria e che, se non contrastato, inibisce la scelta di rientrare, specie in presenza di familiari a carico.

Il PIR viene definito con il migrante prima della sua partenza dall'Italia. Nel corso di uno o più colloqui, con il supporto di un operatore, il migrante dovrà proiettarsi nel futuro e individuare i bisogni immediati e a medio termine che avrà necessità di soddisfare una volta tornato. Tale proiezione aiuterà il migrante a definire e pianificare come utilizzare al meglio le risorse previste dal sussidio.

Nella definizione del Piano Individuale di Reintegrazione il migrante sarà sollecitato, inoltre, a considerare la reale fattibilità del suo progetto rispetto agli

standard economici del suo paese e alla reale possibilità di intraprendere percorsi di inserimento lavorativo-sociali mirati alla sostenibilità.

Il sussidio in beni e servizi dovrà essere utilizzato entro l'arco temporale di durata del progetto di RVA&R così come stabilito nel Piano.

Le finalità per cui devono essere impiegati i beni e servizi da acquisire sono tipicamente ascrivibili a:

- ▶ **avvio di un'attività economica** (es. affitto di locali per l'esercizio di una professione, acquisto di beni utili alla professione, prime forniture di magazzino, attrezzature professionali, ecc.);
- ▶ **sistemazione alloggiativa** (es. prime mensilità di affitto, contributi per la ristrutturazione, ecc.), condizione essenziale per la reintegrazione;
- ▶ **educazione e formazione professionale** (es. iscrizione o acquisto materiale relativo a formazione professionale o per la scuola dei figli);
- ▶ **assistenza medica** (es. acquisto di medicinali, cure mediche, ospedalizzazione).

Al momento della partenza vengono comunicati al migrante i contatti del referente locale del progetto che lo seguirà nell'attuazione del Piano. Una volta arrivato nel Paese di origine, lo stesso dovrà contattare/sarà contattato dal referente locale per implementare il Piano.

L'assistenza all'attuazione del Piano Individuale di Reintegrazione è accompagnata da un'attività di monitoraggio in itinere e finale per un periodo congruo (solitamente 3-6 mesi). Tale attività risponde all'esigenza di seguire il processo di reintegrazione sotto il profilo lavorativo, familiare e sociale di appartenenza del migrante, valutando la necessità di eventuali rimodulazioni e assicurando il corretto svolgimento di tutte le attività previste nel Piano.

L'operatore locale, dunque, segue e monitora il reinserimento del migrante attraverso incontri e contatti finalizzati a cogliere i progressi o evidenziare eventuali difficoltà che richiedono il suo intervento.

Gli esiti del monitoraggio confluiscono in report inviati dagli operatori locali all'ente attuatore del progetto che a sua volta li renderà disponibili al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. I report costituiscono peraltro elemento essenziale ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per l'acquisto dei beni e servizi necessari per la realizzazione del Piano.

Gli incontri e i contatti tra l'operatore locale e il migrante costituiscono un momento utile per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti e l'occasione per esprimere osservazioni sull'assistenza ricevuta (anche tramite eventuali questionari di gradimento).

Tale analisi aiuta altresì il migrante a evidenziare eventuali problematiche legate al ritorno e a trovare soluzioni per migliorare la propria condizione in futuro.

I dati e le informazioni acquisite attraverso il monitoraggio permettono di valutare l'andamento dei percorsi di reintegrazione e, a livello di progetto di RVA&R, verificare l'efficacia dell'assistenza fornita favorendo il miglioramento del servizio.



STORIE DI REINTEGRAZIONE DI SUCCESSO

SIG. A., 36 ANNI, CITTADINO NIGERIANO

Il signor A. è arrivato in Italia nel 2016 imbarcandosi dalla Libia. Giunto in Sicilia presenta richiesta di protezione internazionale, riferendo di essere stato costretto a fuggire dalla Nigeria per questioni di sicurezza e per migliorare le sue condizioni di vita e quelle della sua famiglia rimasta nel paese di origine. Il signor A. viene ospitato in un centro di accoglienza della provincia di Pescara in attesa di essere convocato presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. Successivamente il migrante viene convocato dalla Commissione, che, valutata la sua richiesta, gli notifica il diniego.

Il sig. A. non ha mai presentato ricorso in Tribunale e a fronte delle difficoltà legate all'integrazione in Italia, nel gennaio 2017 decide di fare la richiesta di assistenza nell'ambito di un progetto di RVA&R.

Nel mese di marzo 2017 il sig. A. rientra in Nigeria, dove investe una parte del sussidio alla reintegrazione per coprire le spese della casa in affitto per lui e i suoi familiari. Investe la parte restante del sussidio nell'affitto di un locale commerciale e nell'acquisto di prodotti di igiene personale da rivendere.

SIG.RA J. , 46 ANNI, CITTADINA PERUVIANA

La signora J., laureata in pedagogia, lavorava in Perù prima come insegnante e poi come negoziante. Dopo aver perso il lavoro ha iniziato a lavorare come operaia in una fabbrica.

Nel 2001 a causa delle precarie e dure condizioni di lavoro che non le garantivano comunque un guadagno sufficiente a sostentare suo figlio, ha deciso di emigrare in Italia, lasciando il figlio minore alle cure della madre.

In Italia ha lavorato come badante e, nel frattempo, ha avuto un altro figlio da un suo connazionale.

Nel 2011 dopo aver perso il lavoro, ha deciso di tornare con suo figlio in Perù, assistita nell'ambito di un progetto di RVA, rinunciando al suo permesso di soggiorno in scadenza.

Grazie ai beni e servizi previsti nel suo Piano di reintegrazione la sig.ra J. è riuscita ad aprire una piccola attività di vendita di succhi di frutta e pietanze fatte in casa.

La signora J. ha potuto in questo modo ricongiungersi con il figlio lasciato in Perù e la mamma anziana e malata. Con la sua attività la signora riesce a guadagnare in misura sufficiente per provvedere ai bisogni della sua famiglia.

SIG. C., 24 ANNI, CITTADINO NIGERIANO

Il signor C. è arrivato a Lampedusa dalla Libia ancora minorenne nel 2011. Da qui è stato trasferito dopo qualche giorno in un centro della Basilicata dove è rimasto in accoglienza prima di ottenere il permesso di soggiorno.

Compiuti 18 anni, il sig. C. ha lasciato la struttura di accoglienza e ha cercato di raggiungere la sorella in Germania. Non essendoci riuscito è rientrato in Italia e si è stabilito a Lecce, dove, in mancanza di risorse si è trovato nella condizione di senza fissa dimora.

Dopo qualche tempo è stato segnalato ai Servizi Sociali del Comune di Lecce per problemi mentali, a causa dei quali ha subito diversi ricoveri.

Dopo essere stato sottoposto a cure mediche è venuto a conoscenza della possibilità del ritorno volontario assistito e ha deciso di aderirvi. Grazie all'assistenza di un accompagnatore fornito dal progetto di RVA, è giunto a destinazione finale e si è ricongiunto con i suoi familiari che lo hanno accolto. Una volta tornato il migrante è stato assistito nella fase di reintegrazione dall'operatore locale che lo ha accompagnato nell'avvio di un allevamento di polli, grazie al quale oggi il migrante riesce a contribuire al sostentamento della sua famiglia. La famiglia lo aiuta, inoltre, nella gestione dell'attività. Oggi il signor C. è contento di essere tornato e soddisfatto dell'assistenza ricevuta grazie alla quale ha potuto ricongiungersi alla sua famiglia e trovare la serenità necessaria per compensare in parte il suo disturbo. L'operatore locale ha riportato che le sue condizioni psichiatriche sono molto migliorate anche grazie al supporto della famiglia.

SIG. H., 38 ANNI, CITTADINO MAROCCHINO

Il Sig. H., prima di venire in Italia ha lavorato in Marocco in uno studio fotografico per 12 anni. Ha deciso di emigrare in Italia alla ricerca di nuove opportunità di lavoro che potessero garantire alla famiglia una vita migliore.

Entrato in Italia nel febbraio 2017, il sig. H. è stato ospitato per circa due mesi da un connazionale ma ben presto si è reso conto che a causa della sua condizione di irregolarità non avrebbe mai potuto inserirsi nel mondo del lavoro. Resosi conto dell'impossibilità di restare in Italia, ha deciso di rientrare in Marocco e di avviare l'attività autonoma di fotografo. Con il contributo alla rein-

tegrazione il signor H. ha acquistato l'attrezzatura necessaria e una bicicletta che gli permette di spostarsi senza costi. Il rientro in Marocco all'inizio dell'estate è stato favorevole all'avvio della nuova attività poiché coincidente con il periodo dei matrimoni. La famiglia lo ha accolto con grande gioia sebbene il progetto migratorio non sia andato a buon fine.

SIG. S., 45 ANNI, CITTADINO GHANESE

Il Signor S. è arrivato in Italia nel 2002 dopo aver trascorso un anno in Libia. Per più di 10 anni ha vissuto e lavorato nel settore agricolo in Puglia per poter mantenere la moglie e i 2 figli rimasti in Ghana.

Perso il lavoro la sua situazione era aggravata anche da problemi fisici. Trovatosi in grande difficoltà: senza fissa dimora, con il permesso di soggiorno scaduto e disoccupato per più di un anno, ha aderito al RVA. Il signor S. è ritornato in Ghana nel gennaio 2017 dove ha avviato un'attività di rivendita di carne congelata. L'idea si è rivelata molto positiva in quanto nel suo villaggio non esisteva una simile attività.

Trascorsi 5 mesi dall'avvio dell'attività, il signor S. ha iniziato a poter disporre dei primi guadagni che gli hanno permesso di procedere ad ulteriori acquisti di derrate. A metà giugno del 2017 ha iniziato a guadagnare abbastanza per sostenere la sua famiglia.

SIG. M, 28 ANNI, CITTADINO TUNISINO

Il sig. M è arrivato in Italia, sbarcando sulle coste pugliesi, a settembre del 2017. A spingerlo a lasciare il proprio paese e venire in Italia è stata una promessa di lavoro regolare come meccanico che gli avrebbe permesso di migliorare le condizioni economiche della sua famiglia. Nel giro di poche settimane dallo sbarco la promessa di lavoro si è rivelata falsa facendo realizzare al sig. M, oramai trasferitosi a Milano, l'impossibilità di regolarizzare la sua condizione in Italia.

A distanza di 2 mesi dal suo arrivo in Italia e ritrovatosi a vivere per strada senza alcun mezzo di sostentamento, decide di aderire al programma di rimpatrio volontario assistito. Al suo ritorno in Tunisia, il sig. M. è stato riaccolto dalla sua famiglia e grazie al supporto del padre è riuscito a trovare lavoro in un'officina meccanica dove ha cominciato ad apprendere il mestiere.

Il sogno del signor M. è aprire una sua officina meccanica appena appreso il mestiere. Lo stesso ha infatti utilizzato il sussidio alla reintegrazione per acquistare l'attrezzatura necessaria per avviare la sua attività di meccanico.

Durante la visita di monitoraggio realizzata dagli operatori in loco il signor M. ha mostrato di avere un'attitudine positiva rispetto al suo percorso di reintegrazione e al suo futuro in Tunisia.

Il lavoro del sig. M. l'ha reso indipendente economicamente, permettendogli inoltre di mettere da parte dei risparmi per aprire a breve la sua officina meccanica.

SIG. G., 19 ANNI, CITTADINO GAMBIANO

Il sig. G. è arrivato in Italia nel giugno 2017 con un gommone proveniente dalla Libia. Giunto in Italia, presenta la domanda di protezione internazionale dichiarando di essere stato venduto dalla propria famiglia e forzato ad andare in Libia, da dove dopo qualche settimana è stato imbarcato per l'Europa contro la sua volontà.

Appena sbarcato il sig. G. viene trasferito in un centro di accoglienza a Milano. Dopo un mese di permanenza in Italia, senza aspettare l'esito della sua domanda di protezione, il sig. G. ha deciso di fare domanda di rimpatrio volontario assistito rivolgendosi direttamente ad un ente attuatore del programma. Il sig. G. ha motivato la sua decisione con il fatto di voler ricongiungersi alla famiglia e proseguire gli studi di sartoria.

A causa della situazione complicata con i genitori, il sig. G. è dovuto rientrare in una zona del Gambia diversa da quella di origine, andando a vivere con i suoi zii. Al ritorno il sig. G. ha investito il contributo previsto dal programma per pagare le tasse scolastiche e l'acquisto dei materiali scolastici per continuare gli studi di sartoria che aveva lasciato prima di essere stato costretto ad andare in Libia.

La reintegrazione del sig. G. si è conclusa con successo nell'estate del 2018 con la fine degli studi e l'inizio della ricerca di un lavoro dipendente. Il progetto del sig. G. è di aprire tra qualche anno una piccola sartoria e mettersi in proprio.



Testo unico sull'immigrazione

Decreto legislativo n. 286 del 25/07/1998

Art. 14-ter

Programmi di rimpatrio assistito¹

1. Il Ministero dell'Interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunica-

¹ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

zione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

- a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
- b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
- c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5².

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

- a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
- b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

² Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall' art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46

DECRETO 27 ottobre 2011: Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n.89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.

(Gazzetta Ufficiale n . 304 del 31 dicembre 2011)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129; Considerata la necessità di definire le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando i criteri di priorità per l'ammissione a tali programmi, che tengano conto, innanzitutto, delle condizioni di vulnerabilità dello straniero;

Considerata, altresì, l'esigenza di definire i criteri per l'individuazione delle organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri nonché degli enti e delle associazioni attive nell'assistenza agli immigrati;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 13 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa le linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, i criteri e le modalità di ammissione a tali programmi, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni che collaborano all'attuazione dei detti programmi ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», di seguito «Testo unico», introdotto

dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, di seguito «cittadini stranieri», che fanno richiesta di partecipazione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, per i quali non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 14-ter, comma 5, del Testo unico.

Art. 2 **Programmi di rimpatrio**

1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito possono prevedere le seguenti attività:

- a) divulgazione delle informazioni sulla possibilità di usufruire di sostegno al rimpatrio e sulle modalità di partecipazione ai relativi programmi;
- b) assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta e negli adempimenti necessari per il rimpatrio, compreso il raccordo con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine ai fini dell'acquisizione dei documenti di viaggio;
- c) l'informazione sui diritti e doveri del cittadino straniero connessi alla partecipazione al programma di rimpatrio;
- d) l'organizzazione dei trasferimenti, l'assistenza del cittadino straniero, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili di cui all'art. 19, comma 2-bis, del Testo unico, nelle fasi precedenti la partenza;
- e) la corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze nonché l'assistenza e l'eventuale sostegno del cittadino straniero, con particolare riguardo per i soggetti vulnerabili, al momento dell'arrivo nel Paese di destinazione;
- f) la collaborazione con i Paesi di destinazione del cittadino straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di inserimento.

2. Le attività di cui al comma 1 sono definite nel programma di rimpatrio in relazione alle risorse finanziarie disponibili e alle specifiche condizioni dei cittadini stranieri cui è indirizzato il rimpatrio.

Art. 3 **Accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito**

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui all'art. 7 del presente decreto, pianifica le

attività per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, secondo le priorità di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

2. Il cittadino straniero presenta alla Prefettura della provincia nella quale si trova istanza di accesso al programma di rimpatrio volontario e assistito, corredata della documentazione e delle informazioni di cui è in possesso. La presentazione dell'istanza non sospende l'esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione già adottato.

3. La Prefettura informa della presentazione dell'istanza la questura competente che verifica che non ricorrano i casi di esclusione dal programma di rimpatrio di cui all'art. 14-ter, comma 5, del Testo unico e che lo straniero sia in possesso di un valido documento di riconoscimento o, in mancanza, che ne sia stata accertata l'identità. In caso di esito favorevole degli accertamenti di cui al precedente periodo, la Prefettura ammette l'interessato al programma di rimpatrio, fino a concorrenza della disponibilità dei posti in relazione al finanziamento del programma.

4. La Prefettura comunica, senza ritardo, l'ammissione al programma alla questura competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-ter, comma 3, del Testo unico, procedendo ad informare dell'ammissione l'interessato ed il soggetto incaricato dell'attuazione del programma. In caso di mancata ammissione al programma, la Prefettura ne dà tempestiva comunicazione alla questura competente, anche in via telematica, all'interessato ed al medesimo soggetto incaricato dell'attuazione.

5. Il soggetto incaricato dell'attuazione del programma di cui all'art. 6 del presente decreto comunica alla Prefettura l'avvenuto rimpatrio ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 14-ter, comma 3, del Testo unico nonché l'eventuale presentazione dell'istanza di revoca di cui all'art. 13, comma 14, del medesimo Testo unico.

Art. 4

Priorità di ammissione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito

1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito sono rivolti ai cittadini stranieri secondo le priorità di seguito indicate:

- a) soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19, comma 2-bis, del Testo unico;
- b) vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
- c) cittadini stranieri che non soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno;
- d) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Testo unico, trattenuti nei

centri di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del medesimo Testo unico;

- e) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Testo unico.

Art. 5
***Criteri per l'individuazione delle organizzazioni,
degli enti e delle associazioni***

1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'art.2 sono promossi ed attuati dal Ministero dell'Interno anche avvalendosi di:

- a) organizzazioni internazionali e intergovernative esperte nel settore dei rimpatri;
- b) regioni;
- c) enti locali, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) associazioni iscritte nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, operanti nel settore dell'immigrazione e con esperienza in materia di rimpatri;
- e) associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte nei Registri di cui all'art. 7 della medesima legge, operanti nel settore dell'immigrazione e con esperienza in materia di rimpatri;
- f) associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 42 del Testo unico con esperienza in materia di rimpatri.

2. I soggetti di cui alle lettere a), d), e) ed f) devono documentare una comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio e, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), di collaborazione con i Paesi di destinazione.

3. Le associazioni di cui alle lettere d), e) ed f) devono documentare, altresì, una adeguata capacità finanziaria commisurata ai programmi da attuare.

Art. 6**Attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito**

1. Sulla base della pianificazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione individua, con le procedure di selezione e di aggiudicazione previste dalla legislazione vigente, i soggetti incaricati della attuazione dei programmi di rimpatrio.
2. I Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dall'art. 3, comma 6, del Testo unico, sviluppano forme di collaborazione con i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, finalizzate alla promozione dei programmi di rimpatrio.

Art. 7**Risorse finanziarie**

1. Alla attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, lettera a), del Testo unico.
2. Le risorse derivanti dai Fondi europei, di cui all'art. 14-ter, comma 7, lettera b), del Testo unico, concorrono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto secondo le specifiche modalità disciplinate dalla normativa europea.

Roma, 27 ottobre 2011

Il Ministro:
Maroni

TABELLE RIEPILOGATIVE DEI PROGETTI DI RVA&R FINANZIATI

Tabella dei progetti RVA&R finanziati nell'ambito del Fondo europeo per i Rimpatri (2008 – 2013)¹³

Nome del progetto	Periodo di implementazione	Ente attuatore
PARTIR I	2009- 2010	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
PARTIR II	2010- 2011	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
RIVAN I	2011	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
PARIVUL	2011	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
ODISSEO	2011-2012	Associazione Virtus Italia onlus
PARTIR III	2011- 2012	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
PARTIR III bis	2011- 2012	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
PARTIR III ter	2012	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
RIVAN II	2011- 2012	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
REMIDA	2010- 2011	CEFA Onlus
REMIDA Modulo 2	2011-2012	CEFA Onlus
REMIDA 2 Modulo 1	2011-2012	CEFA Onlus
REMIDA 2 Modulo 2	2012-2013	CEFA Onlus
REMPLOY Modulo 1	2012	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
PARTIR IV	2012- 2013	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
MIRAVE	2012- 2013	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
MIRAVE II	2013	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
REMPLOY II Mod. 1 e 2	2013	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
PARTIR V	2013-2014	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
Integrazione di ritorno 1	2013-2014	Consiglio Italiano per i Rifugiati
AUSILIUM I	2014	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
REMPLOY III	2014- 2015	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
AUSILIUM II	2014- 2015	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
PARTIR VI	2014- 2015	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
Integrazione di ritorno 2	2014- 2015	Consiglio Italiano per i Rifugiati
Ermes	2014- 2015	CIES onlus

¹³ Come da regolamento istitutivo, le attività progettuali realizzate nell'ambito dei Fondi SOLID si sono concluse entro il 30 giugno 2015.

Tabella dei progetti RVA&R finanziati nell'ambito del FAMI (2014- 2020)

Nome del progetto	Periodo di implementazione	Ente attuatore
Back Home	Da luglio 2016 a marzo 2018	Comune di Giugliano in Campania
Back to the Future	Da agosto 2016 a giugno 2018	Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti"
Ermes 2	Da luglio 2016 a giugno 2018	Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo
Integrazione 3	Da giugno 2016 a giugno 2018	Consiglio Italiano per i Rifugiati
Ristart	Da luglio 2016 a giugno 2018	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

Tabella dei progetti di RVA&R finanziati con Fondi Nazionali

Nome del progetto	Periodo di implementazione	Ente attuatore
Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione (RRVA) di cittadini di paesi terzi dall'Italia	Dal 1 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

Tabella dei progetti di RVA&R finanziati con Fondo Asilo Migrazione e Integrazione - interventi di emergenza

Nome del progetto	Periodo di implementazione	Ente attuatore
AVRIT - Assisted Voluntary Return	Da gennaio 2018 a dicembre 2018	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni



Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)

The UN Migration Agency

Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo

Casale Strozzi Superiore • Via L.G. Faravelli snc, 00195 Roma

Tel: +39.06.44 23 14 28 • Fax: +39.06.440 25 33

E-mail: IOMRome@iom.int • PEC iomrome@legalmail.it

Internet: <http://www.iom.int> • <http://www.italy.iom.int>



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo specifico: 3. Rimpatrio – Obiettivo Nazionale: 1. Misure di Accompagnamento – lett.b)
Rete istituzionale sul RVA&R – e lett.c. 2) Realizzazione di percorsi formativi sul RVA&R

RE.V.ITA.

RETE RITORNO VOLONTARIO ITALIA

Il progetto RE.V.ITA. implementa e supporta la Rete Istituzionale sul Rimpatrio Volontario Assistito in Italia



Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
The UN Migration Agency